



## AUTORIZZAZIONE N. 7/pro/2010 del 16 Dicembre 2010

### USO LOGO PER ORTOFRUTTA

#### Premesso

- che CO.N.I.P. – Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica – opera sull'intero territorio nazionale per il recupero, la ripresa, il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari;
- che in attuazione del DPR 777/1982 e dei Decreti Ministeriali 21.3.1973, 22.12.2005 n.299 e 12.12.2007 n.270, CO.N.I.P. ha elaborato uno specifico "manuale", a beneficio dei propri consorziati, disciplinante le procedure cui le aziende debbono uniformarsi per la produzione di casse in plastica destinate a venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari di cui all'allegato V al DM 21.3.1973;

#### Considerato

- che CO.N.I.P., al fine di realizzare un sistema produttivo uniforme ed in linea con le norme vigenti in materia, si è dotato di un proprio "logo" che attesta l'idoneità delle casse in plastica sulle quali verrà apposto a venire a contatto con i detti alimenti (ortofrutta);
- che questo "logo", previa esplicita autorizzazione, può essere concesso in uso ai singoli consorziati che ne facciano richiesta impegnandosi contestualmente ad uniformarsi alle procedure di cui al "manuale" citato;

Vista la richiesta della società **PLASTICONTENITOR S.R.L.**

Iscritta nella categoria dei **Produttori**  
Tipo di attività **Produzione di casse in plastica per ortofrutta**  
Con sede legale **C.da Arizza - 97018 Scicli (RG)**  
P. IVA **00050490887**

Viste le positive risultanze redatte e sottoscritte dal Verificatore da cui risulta, in particolare, che il consorziato ha adottato un sistema idoneo alla produzione di casse e/o materiale nel rispetto del "manuale" CO.N.I.P.:

### SI AUTORIZZA

La società **PLASTICONTENITOR S.R.L.** (beneficiario)

all'uso, senza esclusiva, del "logo" raffigurato nell'allegata scheda, di cui è titolare CO.N.I.P., con le seguenti prescrizioni, che il beneficiario accetta con il semplice utilizzo del "logo":

- 1) il beneficiario potrà utilizzare il "logo" concesso solo se il materiale o le casse di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal DM 21.3.1973, e solo se il detto materiale o casse non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.
- 2) Il materiale e/o le casse in plastica munite del "logo" concesso potranno venire a contatto con i soli prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato V al DM 21.3.1973 e di tale limitazione il beneficiario dovrà farne espressa menzione nei contratti di vendita e/o nei documenti di accompagnamento della merce;
- 3) Il beneficiario, sotto pena della revoca della presente autorizzazione, dovrà consentire i controlli disposti da CO.N.I.P. tesi ad accertare che siano sempre e comunque osservate le procedure e direttive dettate dal

"manuale", e ad uniformare i propri processi produttivi alle modifiche che CO.N.I.P. dovesse eventualmente introdurre al "manuale" stesso;

- 4) Il beneficiario non potrà cedere ad alcuno la presente autorizzazione, ne' utilizzare un logo diverso da quello concesso e con esso confondibile, sotto pena della immediata revoca della presente autorizzazione;
- 5) Qualunque infrazione alle procedure previste dal "manuale", agli obblighi sanciti dalle disposizioni normative in materia o alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, integrano una violazione degli obblighi consortili e determinerà l'immediata sospensione e/o revoca della presente autorizzazione e contestuale segnalazione al C.d.A e agli organi istituzionalmente competenti.

Gubbio, 16/12/2010

Il Direttore

Il Presidente



www.plasticcontenitori.it